

**UFFICIO UNICO
DI AVVOCATURA PUBBLICA**
*Comuni di Gabicce Mare (Pu), Cattolica (Rn),
Sant'Angelo in Lizzola (Pu) e Monteciccardo (Pu)*

Prot. Avvocatura n. 13/2013

Lì, 22 febbraio 2013

Alla GIUNTA COMUNALE
AI COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Comune di Cattolica

OGGETTO: Giudice di Pace di Castelnuovo di Porto – Atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. notificato in data 23.01.2013 = Capotondi Alessio / Comune di Cattolica + Corit – Riscossioni Locali S.p.a.

Visto l'atto di citazione notificato presso la civica residenza il 23.01.2013 (prot. n. 2608) con cui il sig. Capotondi Alessio ha convenuto in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Castelnuovo di Porto il Comune di Cattolica per l'annullamento, previa sospensione, ingiunzione di pagamento emessa dalla società Corit – Riscossioni Locali S.p.a., relative ai verbali di accertamento di violazione nn. 61032/P/09 del 25.07.2009 e 297/U/09 del 11.12.2009 entrambi emessi dalla Polizia Municipale di Cattolica per infrazioni al Codice della Strada (sanzione amministrativa pecuniaria comprensiva di spese di notifica pari a € 359,88);

Viste le Note prot. n. 2840 del 24.01.2013 e prot. n. 3905 del 01.02.2013 dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica indirizzate al Comandante della Polizia Municipale;

Viste le Note nn. 3129 del 26.01.2013 e 4822 del 09.02.2013 con cui il Corpo di Polizia Municipale di Cattolica – Ufficio Verbali ha trasmesso a questo Ufficio la documentazione relativa al ricorso in oggetto;

Considerato che dalla documentazione trasmessa emerge effettivamente la nullità delle notifiche dei suddetti verbali di violazione al Codice della Strada per i motivi indicati in citazione;

Considerato il modesto valore del credito vantato da questa Amministrazione e gli elevati costi che deriverebbero dalla scelta di costituirsi in giudizio davanti al Giudice di Pace di Castelnuovo di Porto, nonché la concreta possibilità che, in caso di resistenza in giudizio, l'Amministrazione sia condannata al pagamento delle spese di lite;

Ritenuti sussistere i presupposti per l'attivazione di un procedimento di riesame in autotutela per l'annullamento dei verbali impugnati, con conseguente sgravio dell'ingiunzione di pagamento emessa dalla Corit – Riscossioni Locali s.p.a;

Ritenuto non opportuno costituirsi in giudizio nella causa suddetta, considerata l'effettiva nullità delle notifiche dei verbali impugnati, il valore della

causa e gli oneri che il Comune dovrebbe supportare;

Visto l'art. 8, comma 1, lett. d) della Convenzione per l'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica stipulata in data 12.11.2012, secondo il quale l'Ufficio "cura la fase preparatoria delle decisioni in merito alla resistenza in giudizio, alla attivazione delle azioni giudiziarie ed alla estinzione delle liti (escluse le transazioni); limitatamente a detti fini, l'Avvocato coordinatore esercita le funzioni previste dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, corredando il parere di regolarità tecnica di una specifica proposta formulata sulla base delle risultanze istruttorie all'esito della procedura descritta al successivo art. 10;"

PROPONE

1) alla GIUNTA di non costituirsi in giudizio nella causa promossa dinanzi al Giudice di Pace di Castelnuovo di Porto dal Sig. Capotondi Alessio introdotta con atto di citazione notificato a questa Amministrazione il 23.01.2013 (prot. n. 2608);

2) al COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE di attivare il procedimento di riesame in autotutela amministrativa per l'annullamento dei verbali di accertamento di violazione al Codice della Strada nn. 61032/P/09 del 25.07.2009 e 297/U/09 del 11.12.2009 emessi dalla Polizia Municipale del Comune di Cattolica nei confronti del sig. Capotondi Alessio, provvedendo a trasmettere al Giudice adito ed alla Corit – Riscossioni Locali S.p.a. copia del provvedimento di annullamento in autotutela dei citati verbali di accertamento e le relative relate di notifica che hanno originato i fatti per cui è causa e chiedendo al Concessionario alla riscossione di depositare gli stessi all'udienza del 12.03.2013, al fine di provare il legittimo operato dell'Amministrazione comunale.

L'AVVOCATO COORDINATORE
Avv. Andrea Berti

